

CAMERE DI COMMERCIO DELLA LOMBARDIA



Camera di Commercio
Bergamo



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA



Camera di Commercio
Como



Camera di Commercio
Cremona



Camera di Commercio
Lecco



Camera di Commercio
Lodi



Camera di Commercio
Mantova



**CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO**



**CAMERA di COMMERCIO
MONZA BRIANZA**



Camera di Commercio
Pavia



Camera di Commercio
Sondrio



**CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA DI VARESE**

IMPRESE DI INSTALLAZIONE IMPIANTI

Istruzioni comuni per l'iscrizione nel Registro delle imprese
dei soggetti esercenti l'attività di installazione di impianti
all'interno degli edifici

Diciottesima edizione
Dicembre 2015

(Ultimi aggiornamenti evidenziati in colore verde)

RIFERIMENTI REGISTRO IMPRESE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELLA LOMBARDIA

CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO

Largo Belotti, 16 – 24121 Bergamo
Internet: www.bg.camcom.gov.it
Call-Center 199.113.394
E-mail: registro.imprese@pec.legalmail.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA

sede: Via Einaudi, 23 – 25121 Brescia
ingresso: Via Benedetto Croce, 2 – 25121 Brescia
Internet: www.bs.camcom.it
PEC: anagrafe@bs.legalmail.camcom.it
Call-Center 199.500.111

CAMERA DI COMMERCIO DI COMO

Via Parini, 16 – 22100 Como
Tel. 031/256111 (centralini) – Fax 031/240826
Internet: www.co.camcom.gov.it
PEC: camera.commercio@co.legalmail.camcom.it
Call-Center 848.800.949
E-mail: contact@co.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA

P.zza Stradivari, 5 - 26100 Cremona
Tel. 0372/4901 (centralino) – 0372/490245
Fax: 0372/490320
Internet: www.cr.camcom.it
PEC: cciaa@cr.legalmail.camcom.it
Call-Center 02/85152007
E-mail: registro.imprese@cr.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI LECCO

Via Tonale, 28/30 – 23900 Lecco
Tel. 0341/292111 – Fax 0341/292220
Internet: www.lc.camcom.gov.it
PEC: cciaa.lecco@lc.legalmail.camcom.it
Call-Center 800.534.222
E-mail: registro.imprese@lc.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI LODI

Via Haussmann, 11/15 – 26900 Lodi
Tel. 0371/45051 - Fax: 0371/431604
Internet: www.lo.camcom.gov.it
PEC: cciaa@lo.cert.legalmail.it
Contact Center 848.800.301
E-mail: registro.imprese@lo.camcom.it
urp@lo.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA

Via P.F. Calvi, 28 – 46100 Mantova
Tel. 0376/2341 – Fax 0376/234234
Internet: www.mn.camcom.gov.it
PEC: cciaa@mn.legalmail.camcom.it
Call-Center 0376/234000 (solo Registro Imprese)
E-mail: registro.imprese@mn.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO

Via Meravigli, 9/a – 20123 Milano
Tel. 02/85151 (centralino)
(numero di telefonia fissa nazionale da fuori provincia o da cellulare)
Fax 02/85154232
Internet: www.mi.camcom.it
PEC: protocollo.cciaa@mi.legalmail.camcom.it
Call-Center: numero verde 800.226.372
(da Milano e provincia)
E-mail: contact@mi.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI MONZA E BRIANZA

Piazza Cambiaghi, 9 – 20900 Monza Brianza
Tel. 039/28071 (centralino)
Fax: 039/2807508
Internet: www.mb.camcom.it
PEC: protocollo.cciaa@mb.legalmail.camcom.it
Call-Center: 800.177.722 per chi chiama da Monza e Provincia -
Numero telefonia fissa nazionale da fuori Provincia o da cellulare 039/2807520
E-mail: telemaco.monza@mb.camcom.it
E-mail: attivitaregolate@mb.camcom.it
E-mail: artigianato@mb.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA

Via Mentana, 27 – 27100 Pavia
Tel. 0382/3931 (centralino) – 0382/393393
Fax: 0382/393203
Internet: www.pv.camcom.it
PEC: pavia@pv.legalmail.camcom.it
Call-Center: 800.098.520
E-mail: registro.imprese@pv.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO

Via G. Piazzi, 23 – 23100 Sondrio
Tel. 0342/527111 - Fax 0342/527202
Internet: www.so.camcom.gov.it
PEC: cciaa@so.legalmail.camcom.it
Call-Center: 199.502.010
E-mail: registro.imprese@so.camcom.it

CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE

P.zza Monte Grappa, 5 – 21100 Varese
Tel. 0332/295111 (centralino) – Fax 0332/282158
Internet: www.va.camcom.it
PEC: protocollo.va@va.legalmail.camcom.it
Contact Center 02/85152031
E-mail: contact@va.camcom.it

INDICE

Campo di applicazione.....	7
Normativa di riferimento	7
Definizioni.....	7
Attività soggette alla disciplina dell'installazione degli impianti	7
Informazioni aggiuntive	9
Impianti e apparecchiature fisse che contengono gas fluorurati ad effetto serra	9
Altre tipologie di impianti	9
Diritto di stabilimento	10
Impresa in un giorno	11
Inizio dell'attività	11
Casi particolari di inizio dell'attività.....	12
Uffici tecnici interni di imprese non del settore	12
Associazioni, fondazioni e altri enti di carattere privato	12
Trasferimento sede da altra provincia	12
Trasferimento dell'azienda	13
Sospensione dell'attività.....	13
Apertura di unità locale.....	14
Requisiti per l'esercizio dell'attività.....	15
Requisiti tecnico - professionali.....	15
Requisiti morali.....	18
Antimafia	18
Soggetti	18
Dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia	21
Incompatibilità	22
Avvertenza	22
Il responsabile tecnico.....	23
Nomina del responsabile tecnico	23
Nomina (aggiunta) di ulteriore responsabile tecnico	23
Cessazione e sostituzione immediata dell'unico responsabile tecnico	23
Cessazione dell'unico responsabile tecnico	23
Decesso dell'unico responsabile tecnico	24
Dichiarazioni di conformità	25
La dichiarazione	25

Modalità di presentazione	25
Modalità di accesso alle dichiarazioni di conformità	25
Avvertenzele dichiarazioni di conformità sottoscritte prima del 27 marzo 2008 verranno depositate presso la camera di commercio secondo la previgente normativa e procedura.	25
Conversioni d'ufficio delle abilitazioni.....	27
Imprese di installazione di impianti: conversione d'ufficio delle abilitazioni dalla legge 46/90 al d.M. 37/08	27
Condizioni per la conversione automatica (d'ufficio).....	28
Motivi di scarto dalla procedura automatizzata	30
Avvertenze	31
Modulistica.....	33
Modulistica / costi amministrativi	35
Titoli di studio d.M. 37/2008.....	37
Definizioni relative agli impianti.....	45

CAMPO DI APPLICAZIONE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge del 5 marzo 1990, n. 46 “Norme per la sicurezza degli impianti” - Articoli 8, 14 e 16;
- D.M. del 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”;
- D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 – Articolo 9 “Imprese di installazione di impianti”;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Articolo 19 “Segnalazione certificata di inizio attività”.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Prontuario si intendono per:

- a) “SCIA modulistica regionale unificata”, la modulistica approvata con Decreto del Direttore Generale Semplificazione e digitalizzazione, pubblicata sul BURL della Regione Lombardia n. 12 del 22 marzo 2011;
- b) “applicativo Comunica”, i programmi informatici (ad esempio Starweb) finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all’Ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico;
- c) “verifiche”, indicazione delle amministrazioni pubbliche presso le quali vengono effettuati, di norma e in via prevalente, i controlli da parte dei competenti uffici di ogni Camera di Commercio relativamente alla veridicità dei requisiti autodichiarati nella modulistica prevista nel presente Prontuario, ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 L. 241/90 e dal D.P.R. 445/2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - (in particolare dagli articoli 46, 47, 71, 75 e 76).

ATTIVITÀ SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DELL’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

Rientrano nella disciplina delle imprese di **installazione degli impianti posti al servizio degli edifici**, di cui al D.M. 37/2008, tutte le imprese che svolgono una o più delle seguenti attività, nell’ambito di edifici o delle relative pertinenze indipendentemente dalla destinazione d’uso:

- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) impianti radiotelevisivi, antenne e gli impianti elettronici in genere;
- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione e aerazione dei locali;
- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) impianti di protezione antincendio.

L'abilitazione delle imprese di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso.

Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti ai requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalla disciplina delle imprese di installazione di cui al D.M. 37/2008.

Sono possibili le **abilitazioni limitate** relativamente alle attività indicate dalle varie lettere su elencate, purché la limitazione sia fatta nell'ambito della declaratoria di ogni singola lettera e tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- non è possibile attribuire un'abilitazione limitata della lettera "c)" relativamente "alle sole opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense", considerato che l'art.1, comma 2, lettera c) DM 37/2008 prevede che le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali siano ricomprese in quelle di installazione di "impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento, di refrigerazione"¹;
- non è possibile attribuire abilitazioni limitate all'interno delle declaratorie di cui alle lettere "d)", "e)", "g)".

¹ Parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 98942 del 25 maggio 2011.

Ulteriori definizioni, utili alla comprensione della normativa, sono trascritte nell'allegato n. "1" a queste istruzioni.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Impianti e apparecchiature fisse che contengono gas fluorurati ad effetto serra

In data 11 febbraio 2013, con comunicato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, è stato reso operativo il "Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate" per l'utilizzo dei gas fluorurati ad effetto serra previsto dall'articolo 13 del D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43.

Nel Registro, entro 60 giorni dalla sua istituzione ovvero entro l'11 giugno 2013 (il termine precedente del 12 aprile 2013 è stato prorogato con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 12 aprile 2013) si devono iscrivere i soggetti che svolgono le attività di:

- installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra (lettera "c)" del D.M. 37/2008);
- installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra (lettera "g)" del D.M. 37/2008);
- recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
- recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono.

La gestione del Registro è affidata alla Camera di commercio capoluogo di Regione e di Provincia Autonoma.

Pertanto a decorrere dall'11 giugno 2013 le imprese, prima di iniziare le attività sopra elencate, devono essere già iscritte al Registro nazionale dei gas fluorurati ad effetto serra; mentre le imprese già in attività devono iscriversi al Registro nazionale dei gas fluorurati ad effetto serra entro l'11 giugno 2013. Per informazioni rivolgersi alla Camera di commercio di Milano.

Altre tipologie di impianti

L'installazione completa degli **impianti di ricezione televisiva via satellite**, comprensivi della parabola e del decoder richiede il possesso dei requisiti tecnico -

professionali di cui alla lettera “b” limitata alla sola voce di “installazione di antenne”².

L'installazione di **impianti fotovoltaici - solari - termici** richiede il possesso dei requisiti tecnico professionali quando comporti interventi sull'impianto destinato:

- alla distribuzione di energia elettrica per l'edificio, rientra nell'attività prevista dalla lettera “a)” (impianti elettrici);
- al riscaldamento dell'immobile, rientra nell'ambito dell'attività prevista dalla lettera “c)” (impianti di riscaldamento);
- al riscaldamento dell'acqua, rientra nell'ambito dell'attività prevista dalla lettera “d)” (impianti idrici - sanitari).

Rientrano nella sfera di applicazione del D.M. 37/2008 anche l'installazione di:

- **impianti al servizio delle attività di processo, commerciali e terziarie, che si svolgono all'interno degli edifici** (esempio: impianti di refrigerazione per supermercati, centrali frigorifere, banche e celle frigorifere, refrigerazione di serbatoi per la vinificazione), attività prevista dalla lettera “c)”;
- **piste di pattinaggio sul ghiaccio**, attività prevista dalla lettera “c)”;
- impianti di **riscaldamento elettrico** (climatizzatori/condizionatori), attività prevista dalla lettera “c)”³;
- impianti di **irrigazione giardini**, attività prevista dalla lettera “d)” e/o “a)”;
- impianti di riscaldamento di ambienti tramite **stufe e caminetti**⁴, attività prevista dalla lettera “c)” limitata alla voce “impianti di riscaldamento comprese le opere di evacuazione di prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali”;
- **impianti elettrostatici per allontanamento volatili** posti al servizio di edifici o delle relative pertinenze, attività prevista nella lettera “b)” eventualmente limitata alla sola voce di “installazione di impianti elettronici”⁵.

Diritto di stabilimento

Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea, che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere una delle suddette attività, hanno titolo all'iscrizione qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della stessa attività.

² Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3643/C del 24 ottobre 2011.

³ Parere del Ministero dello Sviluppo Economico a CCIAA di Ravenna del 20 febbraio 2012

⁴ Parere del Ministero dello Sviluppo Economico protocollo n. 1118 del 24 febbraio 2010.

⁵ Parere del Ministero dello Sviluppo Economico protocollo n. 32838 del 16 febbraio 2012.

IMPRESA IN UN GIORNO

INIZIO DELL'ATTIVITÀ⁶

Le imprese di installazione di impianti devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività al Registro delle imprese nella cui provincia l'impresa ha fissato la propria sede legale utilizzando la Comunicazione unica.

L'adempimento relativo alla SCIA si assolve allegando alla Comunicazione unica due modelli: il **“Modello – Requisiti/37L”** ed eventuale “SCIA modulistica regionale unificata”. Entrambi i modelli vanno presentati telematicamente al Registro delle imprese che provvede a trasmetterli al SUAP.

La data di inizio attività, la data di sottoscrizione del **“Modello – Requisiti/37L”** e la data di sottoscrizione dell'eventuale “SCIA modulistica regionale unificata” devono coincidere con la data di presentazione della Comunicazione unica, la quale, a sua volta e di norma, corrisponde con la data del protocollo automatico della ricevuta della Comunicazione unica⁷.

Si richiama l'attenzione alla corretta protocollazione della Comunicazione unica, che nel caso di presentazione telematica avviene automaticamente, con rilascio della ricevuta che costituisce titolo per l'avvio dell'attività. La ricevuta è inviata alla casella pec dell'impresa e, nel caso il richiedente sia persona delegata, all'indirizzo di posta elettronica del mittente della Comunicazione unica. Se il sistema informatico del Registro delle imprese non provvede al rilascio della ricevuta di protocollazione, notifica immediatamente un avviso alla casella pec dell'impresa e in opportuna area riservata all'utente di mancata protocollazione automatica della Comunicazione unica con indicazione dei relativi motivi; in questo caso si consiglia di prendere tempestivamente contatto con i competenti uffici (vedasi elenco contatti) in quanto la pratica arrivata in Camera di Commercio potrebbe essere priva dei requisiti fondamentali per la procedibilità della stessa.

La modulistica prevista nel presente Prontuario contiene le dichiarazioni sostitutive necessarie alla dimostrazione dei requisiti per l'esercizio dell'attività senza allegazione di altra documentazione.

⁶ Art. 19 della legge 241/90 e art. 25, 3° comma, del D.Lgs. 59/2010.

⁷ A tal fine si ricorda che per ottenere la protocollazione nella giornata di spedizione è necessario trasmettere la Comunicazione unica che contiene una SCIA da lunedì a venerdì lavorativi in orario d'ufficio (dalle ore 8:00 alle ore 18:00 tenendo altresì conto dei tempi per l'operazione di trasmissione del proprio Web Browser), ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 D.P.R. 581/95, dell'art. 2 D.M. 20 gennaio 2004 e dell'art. 12 D.P.C.M. 6 maggio 2009. In tale caso i sessanta giorni per la definizione del procedimento decorrono, ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.M. 10 novembre 2011, dalla data di rilascio della ricevuta della Comunicazione unica.

CASI PARTICOLARI DI INIZIO DELL'ATTIVITÀ⁸

Uffici tecnici interni di imprese non del settore

Se un'impresa non del settore impiantistico si avvale di propria struttura interna per l'installazione e la manutenzione di impianti al servizio di edifici di proprietà o loro relative pertinenze, deve iscrivere nel r.e.a. l'Ufficio tecnico interno (struttura costituita da risorse umane/strumentali preposta allo svolgimento dell'attività di installazione di impianti aziendali ed alla loro manutenzione) e il responsabile che, con i propri requisiti professionali, abilita l'Ufficio tecnico interno. Per l'iscrizione utilizza l'applicativo Comunica e allega il **“Modello - Requisiti/37L”** ed eventuale “SCIA modulistica regionale unificata”. Il responsabile iscritto per conto dell'Ufficio tecnico interno deve rilasciare le dichiarazioni di conformità relative agli interventi effettuati.

Associazioni, fondazioni e altri enti di carattere privato

Le associazioni, le fondazioni e gli altri enti a carattere privato che iniziano le attività di installazione di impianti all'interno degli edifici sono tenuti a presentare la richiesta di iscrizione nel Registro delle imprese con le modalità indicate nel paragrafo “IMPRESA IN UN GIORNO – INIZIO DELL'ATTIVITÀ”. In tale caso l'iscrizione dovrà riguardare i soli aspetti connessi alle attività sopra indicate⁹.

Trasferimento sede da altra provincia

In caso di trasferimento della sede principale o operativa in altra provincia, dato che le abilitazioni relative all'attività di installazione di impianti hanno valore in tutto il territorio nazionale, l'impresa non deve ripresentare il **“Modello – Requisiti/37L”** per dimostrare i requisiti, ma deve trasmettere al Registro delle imprese soltanto gli usuali modelli di iscrizione utilizzando l'applicativo Comunica ed eventualmente la “SCIA modulistica regionale unificata”. In questo caso l'attività trasferita deve essere la medesima e non devono esserci stati cambiamenti nella persona del responsabile tecnico.

⁸ La seguente modulistica **“Modello - Requisiti/37L”**, **“Modello - Requisiti/37L (foglio aggiunto)”**, **“Modello Rt - Requisiti/37L”**, **“Intercalare Antimafia/L”**, **“Intercalare antimafia PG/L”** e **“Reg/37L”** allegata ad una pratica telematica deve essere individuata con il codice documento **“C20”**. Nei casi in cui si utilizzino solo gli usuali modelli Registro delle imprese / r.e.a., per consentire l'immediata tracciabilità della pratica, all'istanza si allega un foglio (file) in bianco, denominato “impiantista”, cui si assegna il codice documento **“C20”** (questa avvertenza operativa viene richiesta da Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Pavia e Varese).

⁹ Parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 214354 del 14 novembre 2011.

Trasferimento dell'azienda

L'impresa che si intesti una attività di impiantistica già attiva a seguito di:

- trasferimento di azienda o di ramo di azienda;
- conferimento di azienda;
- fusione, scissione e incorporazione;
- trasformazione eterogenea;

se prosegue la stessa attività, sia avvalendosi del medesimo responsabile tecnico che di un diverso responsabile tecnico dell'impresa conferente, deve presentare nel momento dell'avvio dell'attività una propria segnalazione certificata di inizio attività¹⁰ che si assolve allegando alla Comunicazione unica due modelli: il “**Modello – Requisiti/37L**” ed eventuale “SCIA modulistica regionale unificata”. Entrambi i modelli vanno presentati telematicamente al Registro delle imprese che provvede a trasmetterli al SUAP.

Sospensione dell'attività

L'impresa che sospende l'attività presenta l'istanza con Comunicazione unica al Registro delle imprese presentando gli usuali modelli di iscrizione tramite l'applicativo Comunica con compilazione della cessazione del responsabile tecnico e con indicazione del periodo di sospensione dell'attività. Si rappresenta che il termine minimo di sospensione dell'attività è di 30 giorni (non devono essere comunicate sospensioni di brevi periodi come quelle per ferie o per lutto), mentre il termine massimo è di 12 mesi; la denuncia di sospensione di durata superiore ai 12 mesi deve essere adeguatamente motivata. A seguito della comunicazione di sospensione dell'attività il registro imprese procederà sulla posizione dell'impresa interessata alla eliminazione della/e connessa/e abilitazione/i¹¹.

L'impresa che abbia iscritto la sospensione dell'attività, quando riprenda l'attività deve presentare una propria segnalazione certificata di inizio attività che si assolve allegando alla Comunicazione unica due modelli: il “**Modello – Requisiti/37L**” ed eventuale “SCIA modulistica regionale unificata”. Entrambi i modelli vanno presentati telematicamente al Registro delle imprese che provvede a trasmetterli al SUAP. Con tale comunicazione il Registro delle imprese procederà all'inserimento sulla posizione dell'impresa della/e abilitazione/i connesse al possesso dei requisiti tecnico professionali in capo al nominato responsabile tecnico.

¹⁰ Parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 56370 del 5 aprile 2013.

¹¹ Parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 184831 del 22 ottobre 2014.

Apertura di Unità locale

L'impresa che sia già attiva, se apre una unità locale per la medesima attività, deve presentare esclusivamente gli usuali modelli previsti per le iscrizioni tramite l'applicativo Comunica con allegata eventuale "SCIA modulistica regionale unificata".

Nel caso di svolgimento delle attività di cui al Decreto Ministeriale 37/2008, con concreto avvio dell'attività solo presso un'unità locale, il **"Modello – Requisiti/37L"** (con la dichiarazione del possesso dei requisiti di legge) dovrà essere presentato unicamente alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione è posta la sede legale dell'impresa, anche se l'attività di impiantistica verrà esercitata in una localizzazione diversa dalla sede. Nei confronti della Camera di Commercio competente per l'unità locale dovrà invece essere presentato un semplice modello UL, con i generici dati relativi alla localizzazione.

Infine si ricorda l'importanza di apporre una nota, in ciascuna delle due comunicazioni, che dia conto della presentazione dell'altro adempimento pubblicitario, in modo che le due Camere di Commercio coinvolte siano consapevoli dell'esistenza del procedimento correlato¹².

12 Parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 181848 del 30 settembre 2011.

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

REQUISITI TECNICO - PROFESSIONALI

Il responsabile tecnico deve possedere uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:

(a) titolo di studio (requisiti esclusivamente culturali)

(verifiche: Università)

diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta, utile ai fini dello svolgimento dell'attività (l'elenco, non esaustivo e passibile di aggiornamenti, è riportato in calce alla guida);

(b) titolo di studio ed esperienza professionale (requisiti misti)

(verifiche del titolo di studio: Istituti scolastici e Centri di Formazione Professionale; verifiche dell'esperienza professionale: Archivio nazionale del Registro delle imprese, Centri per l'impiego, INPS, INAIL, Direzioni Provinciali del Lavoro)

- diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria di secondo ciclo con specializzazione attinente l'attività (l'elenco, non esaustivo e passibile di aggiornamenti, è riportato in calce alla guida), seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore. Il periodo di inserimento per l'attività di installazione di "impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie" è di un anno;
- titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale¹³, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore. Il periodo di inserimento per l'attività di installazione di "impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie" è di due anni.

L'attività lavorativa, richiesta in aggiunta al titolo di studio, deve essere stata svolta nel medesimo settore per il quale si chiede il requisito tecnico professionale, escludendo le attività amministrative – contabili e in qualità di:

- titolare, amministratore, socio, tutti lavoratori iscritti all'Inail per attività tecnico manuale;

¹³ Il diploma di geometra si considera equipollente a titolo o attestato di qualifica a carattere tecnico (non aderiscono a questa interpretazione Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese).

- collaboratore familiare, lavorante iscritto all'Inail per attività tecnico manuale;
- dipendente operaio (inclusa la formazione lavoro con riferimento alla qualifica d'uscita; incluso, altresì, l'apprendistato);
- associato in partecipazione, lavorante iscritto all'Inail per attività tecnico manuale, questa figura è idonea solo nel caso in cui il contratto di associazione in partecipazione sia stato stipulato in data anteriore al 25/06/2015 oppure sia ancora in atto alla data del 25/06/2015 e, comunque, in entrambi i casi non oltre la cessazione del contratto in essere il quale non potrà più essere prorogato¹⁴.

L'attività deve essere stata svolta all'interno di imprese del settore o in uffici tecnici di imprese non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l'attività di installazione di impianti. In questo ultimo caso, purché la stessa abbia regolarmente iscritto nel Registro delle imprese una struttura interna dedicata all'attività impiantistica.

(c) esperienza professionale specializzata

(verifiche dell'esperienza professionale: Archivio nazionale del Registro delle imprese, Centri per l'impiego, INPS, INAIL, Direzioni Provinciali del Lavoro)

Aver esercitato l'attività di installazione di impianti per almeno tre anni, escluso il periodo di apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, alle dirette dipendenze¹⁵ di un'impresa del settore (l'attività può essere stata svolta presso un'impresa non del settore, purché la stessa abbia una struttura interna dedicata all'attività impiantistica), nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, ad esclusione delle attività amministrative – contabili, in qualità di:

- dipendente operaio installatore con la qualifica di specializzato (la tabella dei livelli di specializzazione dei principali CC.NN.LL., non esaustiva e passibile

14 L'articolo 53 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ha innovato la nozione di associazione in partecipazione con modifica del 2° comma dell'art. 2549 codice civile stabilendo che se l'associato è una persona fisica il suo apporto "non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro". Dunque in base alla nuova disciplina dal 25 giugno 2015, data di entrata in vigore della riforma, sono vietati i contratti di associazione in partecipazione nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, mentre quelli già in essere rimangono in vigore fino alla loro cessazione. La norma fa riferimento solo alle persone fisiche, quindi continuano ad avere efficacia le associazioni in partecipazione con apporto di lavoro laddove l'associato è rappresentato da un soggetto societario. Infine, i contratti di associazione in partecipazione in atto alla data del 25/06/2015, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro sono fatti salvi fino alla loro cessazione e pertanto non potranno essere prorogati (Approfondimento Fondazione Studi consulenti del Lavoro – Consiglio Nazionale dell'Ordine – numero 13/2015).

15 Dal 25/06/2015, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n.81, non è più ammessa la stipula di nuovi contratti di - collaborazione coordinata e continuativa (salvo fattispecie che per espressa previsione legislative sono ancora consentite) - lavoro a progetto – lavoro ripartito (quest'ultima figura veniva valutata per la maturazione del requisito professionale con i medesimi criteri del lavoro a tempo parziale). Le disposizioni abrogate rimangono applicabili in via transitoria solo ai contratti in essere alla data del 25/06/2015 e fino alla loro naturale scadenza.

di aggiornamenti, è riportata in calce alla guida);

- prestatore di lavoro somministrato (già interinale)¹⁶;
- prestatore di lavoro intermittente¹⁷.

Aver esercitato l'attività di installazione di impianti nella forma di collaborazione tecnico – continuativa equiparabile a quella di un operaio specializzato, per almeno tre anni in un'impresa del settore (l'attività può essere stata svolta presso un'impresa non del settore, purché la stessa abbia una struttura interna dedicata all'attività impiantistica), nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, in qualità di:

- titolare, amministratore, socio, tutti lavoratori iscritti all'Inail per attività tecnico manuale;
- collaboratore familiare, lavorante iscritto all'Inail per attività tecnico manuale;
- associato in partecipazione, lavorante iscritto all'Inail per attività tecnico manuale, **questa figura è idonea solo nel caso in cui il contratto di associazione in partecipazione sia stato stipulato in data anteriore al 25/06/2015 oppure sia ancora in atto alla data del 25/06/2015 e, comunque, in entrambi i casi non oltre la cessazione del contratto in essere il quale non potrà più essere prorogato¹⁴.**

(d) esperienza professionale

(verifiche dell'esperienza professionale: Archivio nazionale del Registro delle imprese, INPS, INAIL)

Aver esercitato l'attività di installazione di impianti nella forma di collaborazione tecnico – continuativa, per almeno sei anni in un'impresa abilitata/legittimata del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, in qualità di:

- titolare, amministratore, socio, tutti lavoratori iscritti all'Inail per attività tecnico manuale;
- collaboratore familiare, lavorante iscritto all'Inail per attività tecnico manuale;

¹⁶ Dal 25 giugno 2015 il contratto di somministrazione di lavoro è regolamentato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che abroga le precedenti disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 276/2003. Si ricorda che il contratto di somministrazione di manodopera (già interinale) a tempo indeterminato era stato introdotto dall'art. 20 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, disposizione in vigore dal 24 ottobre 2003. Dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 non era possibile sottoscrivere contratti di somministrazione a tempo indeterminato (Art. 2, comma 143, L. 23 dicembre 2009, n. 191).

¹⁷ Dal 25 giugno 2015 il contratto di lavoro intermittente è regolamentato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che abroga le precedenti disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 276/2003. Si ricorda che tale figura è valutabile solo nel caso non sia richiesto un periodo di lavoro continuativo. Dal 1° gennaio 2008 non è stato possibile sottoscrivere contratti di lavoro intermittente, se non nel settore turistico. Dal 25 giugno 2008 questa figura contrattuale è stata estesa a tutti i settori.

Si avvisa che la valutazione circa la maturazione del requisito dell'esperienza professionale in capo ad altre figure, diverse da quelle sopra indicate ai punti c) e d), che possono operare all'interno e/o per conto dell'impresa, è rimessa in capo ai competenti uffici camerali i quali in base a comprovata documentazione potranno esaminarne il contenuto ai fini dell'eventuale riconoscimento del requisito dichiarato.

(e) casi particolari

(verifiche: Archivio nazionale del Registro delle imprese, INAIL)

Rientrare in uno dei seguenti casi:

- soggetto in possesso dei requisiti già accertati da Camera di Commercio o da Commissione Provinciale per l'Artigianato, se iscritto nel Registro delle imprese e purché cancelli la precedente posizione, se incompatibile, prima o contestualmente alla presentazione della SCIA riferita alla nuova attività;
- soggetti che, anche se non più iscritti come imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti alla data del 13 marzo 1990 (data di entrata in vigore della Legge 5 marzo 1990, n.46), dimostrino di aver svolto professionalmente e per almeno un anno prima del 13 marzo 1990 l'attività di installazione in qualità di titolari, amministratori, soci lavoratori di imprese del settore regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane o nel registro delle ditte¹⁸.

REQUISITI MORALI

Antimafia

(verifiche: controllo antimafia effettuato con la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia – ove ha sede la Camera di commercio richiedente la comunicazione antimafia o la verifica dell'autocertificazione)

Il 13 febbraio 2013 è entrato pienamente in vigore il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, di cui al decreto legislativo n. 159/2011, così come integrato e modificato dal correttivo di cui al decreto legislativo n. 218/2012. Una delle principali novità del codice antimafia consiste nell'ampliamento dei soggetti e operatori economici da sottoporre alla verifica antimafia.

¹⁸ Art. 6 Legge n. 25 del 5 gennaio 1996.

Soggetti

In particolare è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui **all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011**, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo articolo 67, nei confronti dei seguenti soggetti (elencati nell'articolo 85 del Codice antimafia):

1. **imprese individuali**: il titolare e il direttore tecnico¹⁹, ove previsto;
2. **società in nome collettivo**: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie) e il direttore tecnico¹⁹ nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001) ove previsti;
3. **società in accomandita semplice**: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie) e il direttore tecnico¹⁹ nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001) ove previsti;
4. **società di capitali di ogni tipo, anche consortili, società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna** (articolo 2612 codice civile):
 - 4.1) il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, il direttore tecnico¹⁹, ove previsto;
 - 4.2) il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro²⁰, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
 - 4.3) tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001); nelle società di capitali svolgono le funzioni dell'organismo di vigilanza anche i membri del consiglio di sorveglianza – sistema dualistico - e i membri del comitato per il controllo sulla gestione

¹⁹ Per direttore tecnico si intende la figura espressamente prevista nel Regolamento degli appalti pubblici di cui all'art. 87 del D.P.R. n. 207/2010 quale "organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori"; tale figura è necessaria al fine di ottenere il conseguimento dell'attestazione S.O.A. per partecipare agli appalti pubblici.

²⁰ Nelle società di capitali o cooperative con un numero di soci pari o inferiori a 4, per socio di maggioranza si intende la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

– sistema monistico;

4.4) a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%;

b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%;

c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

5. **associazioni, anche prive di personalità giuridica:** i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, al sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), il direttore tecnico¹⁹, ove previsto;

6. **società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile):** i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato, il direttore tecnico¹⁹, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, al sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), ove previsti;

7. **società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia:** i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;

8. **G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico):** i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate²¹, il direttore tecnico¹⁹, ove previsto.

E' opportuno segnalare che il requisito morale dell'antimafia deve sussistere anche in capo **ad ulteriori soggetti**, anche se **non** sono **espressamente elencati** nell'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011, in quanto potrebbero essere comunque potenzialmente in grado di impegnare l'impresa all'esterno o di influenzare le scelte della società partecipata, in particolare:

- gli institori, i procuratori generali e speciali muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza, tali da potersi ritenere analoghi a quelli che lo statuto assegna agli amministratori, sia pure eventualmente per una serie

21 I G.E.I.E. sono equiparati, ai fini del controllo, ai consorzi di cui all'art. 2602 codice civile.

determinata di atti²²;

- nei casi in cui il socio unico o il socio di maggioranza sia una persona giuridica il requisito deve essere posseduto anche in capo ai seguenti soggetti:
 - i legali rappresentanti ed eventuali altri componenti l'organo amministrativo;
 - gli institori e i procuratori;
 - tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), ove previsti; nelle società di capitali svolgono le funzioni dell'organismo di vigilanza anche i membri del consiglio di sorveglianza – sistema dualistico - e i membri del comitato per il controllo sulla gestione – sistema monistico;
 - il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiori a quattro²⁰, ovvero il socio in caso di società con socio unico.

Dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia

L'attestazione della insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 - **c.d. comunicazione antimafia** - può essere sostituita da **un'autocertificazione resa da ciascun soggetto interessato** (persona fisica).

Invece, se il soggetto interessato è una **persona giuridica** l'autocertificazione deve essere resa dal legale rappresentante della persona giuridica stessa il quale fornisce la **dichiarazione sostitutiva di iscrizione della società alla Camera di commercio** con indicazione dei nominativi dei componenti dell'organo amministrativo, del collegio sindacale, dell'organismo di vigilanza, dei procuratori, degli institori, del socio di maggioranza e del socio unico i quali dovranno essere, a loro volta, in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 67 del Codice Antimafia. Infine, se la persona giuridica ha sede legale in un Paese UE, la società interessata dovrà produrre la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla corrispondente Camera di commercio in lingua italiana della società straniera; mentre se la sede legale è in un Paese extra UE dovrà essere prodotta la copia del certificato dell'ente estero preposto per la tenuta del registro delle imprese (per le modalità e forma della certificazione vedasi le indicazioni contenute nel Prontuario REA Lombardo).

²² Vedasi sentenza del Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n. 23 del 16 ottobre 2013 – in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Pertanto, il titolare di impresa individuale e il legale rappresentante dichiarano nel **Modello – Requisiti/37L (Scia)** che nei propri confronti non sono stati emessi i provvedimenti di cui all'art. 67 del Codice antimafia ed elencano nel Modello Requisiti/37L (Scia) gli eventuali nominativi di tutti i restanti soggetti che, in base alla forma giuridica dell'impresa/ente, ricoprono gli incarichi sopra elencati e che quindi devono essere in possesso dei prescritti requisiti antimafia.

Poi, ogni **persona fisica**, successiva al titolare e al legale rappresentante, è tenuta a compilare e sottoscrivere il modello di autocertificazione **Intercalare Antimafia/L** che deve essere allegato al Modello – Requisiti/37L (Scia) e identificato con lo stesso codice documento, mentre nel caso in cui il soggetto che debba autocertificare il possesso del requisito morale dell'antimafia sia una **persona giuridica** (es socio unico, socio di maggioranza) il legale rappresentante di quest'ultima è tenuto alla sola compilazione del modello **Intercalare Antimafia PG/L** il quale sarà sempre allegato al Modello – Requisiti/37L (Scia) ed identificato con lo stesso codice documento.

INCOMPATIBILITÀ

(verifiche: Archivio nazionale del Registro delle imprese, INPS, Agenzia delle Entrate)

Il titolare di impresa individuale o il legale rappresentante di società non è soggetto al regime dell'incompatibilità.

Il responsabile tecnico (che non sia anche il titolare / legale rappresentante dell'impresa) può svolgere tale funzione per una sola impresa e tale qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

AVVERTENZA

Se l'impresa perde uno dei requisiti previsti dalla normativa, l'ufficio avvia le procedure per l'inibizione alla continuazione dell'attività.

IL RESPONSABILE TECNICO

NOMINA DEL RESPONSABILE TECNICO

L'impresa che presenta la segnalazione certificata di inizio dell'attività, utilizzando il **"Modello - Requisiti/37L"**, deve dimostrare il possesso dei "requisiti tecnico-professionali" in capo all'imprenditore individuale o al legale rappresentante.

Qualora il titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante non siano in prima persona in possesso dei requisiti, nominano con atto formale un responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico professionali. L'atto formale di nomina, se non si conferisce una procura institoria, può essere rappresentato dalla designazione contenuta nel quadro **B1** del **"Modello - Requisiti/37L"** o del **"Modello Rt - Requisiti/37L"**.

Per le imprese artigiane i requisiti tecnico professionali devono essere posseduti dal titolare dell'impresa individuale, dal socio unico di S.R.L. unipersonale, dal socio lavoratore di S.N.C. o di S.R.L. pluripersonale, dal socio accomandatario di S.A.S.

NOMINA (AGGIUNTA) DI ULTERIORE RESPONSABILE TECNICO

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa comunica la nomina di un ulteriore responsabile tecnico per la medesima attività entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento utilizzando l'applicativo Comunica unitamente al **"Modello Rt - Requisiti/37L"**.

CESSAZIONE E SOSTITUZIONE IMMEDIATA DELL'UNICO RESPONSABILE TECNICO

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa comunica la sostituzione dell'unico responsabile tecnico entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento utilizzando l'applicativo Comunica per la cessazione del precedente responsabile tecnico e per la nomina del nuovo allegando il **"Modello Rt - Requisiti/37L"**.

CESSAZIONE DELL'UNICO RESPONSABILE TECNICO

Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa comunica la cessazione dell'unico responsabile tecnico entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento e contestualmente comunica la sospensione dell'attività al Registro delle imprese.

Per le modalità di sospensione dell'attività vedasi apposito paragrafo del presente Prontuario denominato "Sospensione dell'attività".

DECESSO DELL'UNICO RESPONSABILE TECNICO

a) impresa individuale (non artigiana) nella quale il titolare è in anche in possesso dei requisiti tecnico-professionali

Nel caso deceda il titolare dell'impresa individuale, in possesso dei requisiti tecnico-professionali, il Registro delle imprese procede alla cancellazione dell'impresa individuale per decesso o d'ufficio, se ha notizia dell'evento, oppure su domanda degli eredi. L'erede, accettata l'eredità, il giorno in cui inizia l'attività provvede alla propria iscrizione nel Registro delle imprese, con le modalità indicate nel paragrafo "IMPRESA IN UN GIORNO - INIZIO DELL'ATTIVITÀ".

b) decesso/interdizione/inabilitazione dell'imprenditore artigiano qualificato

In caso di invalidità, morte o intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, l'impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione nella sezione artigiana anche in mancanza di uno dei requisiti dell'art. 2 L. 443/85 per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore.

Nel caso in cui nessuno dei soggetti menzionati sia in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4 del D.M. 37/2008, dovrà essere nominato un responsabile tecnico terzo in possesso dei requisiti richiesti.

c) impresa individuale nella quale il titolare non è in possesso dei requisiti tecnico professionali e società: cessazione per decesso dell'unico responsabile tecnico

Vedasi istruzioni contenute nel paragrafo rubricato "Cessazione dell'unico responsabile tecnico".

DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ²³

LA DICHIARAZIONE

L'impresa installatrice è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati. Della dichiarazione di conformità fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali utilizzati e il progetto dell'impianto.

La dichiarazione va compilata in ogni sua parte e ogni copia deve essere firmata in originale sia dal titolare (o legale rappresentante) che dal responsabile tecnico (se persona diversa) dell'impresa installatrice.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La dichiarazione di conformità:

- deve essere consegnata al committente, che dovrà conservarla e darne copia alla persona che utilizza i locali. L'adempimento è a cura dell'impresa installatrice;
- deve essere depositata presso lo sportello unico per l'edilizia del Comune ove ha sede l'impianto. Il deposito deve rispettare il termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori, solo per quegli edifici che siano già in possesso del certificato di agibilità. Al deposito provvede l'impresa installatrice;
- lo sportello unico del Comune provvede all'inoltro alla Camera di commercio di copia della dichiarazione di conformità.

MODALITÀ DI ACCESSO ALLE DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ

Le norme non prevedono che l'archivio delle dichiarazioni di conformità sia pubblico, così come la banca dati delle stesse.

I terzi interessati possono, pertanto, accedere alle informazioni contenute nelle dichiarazioni di conformità, prendere visione delle stesse ed estrarne copia seguendo le normali procedure di accesso agli atti previsti dalla legge 241/90.

AVVERTENZE

Le dichiarazioni di conformità sottoscritte prima del 27 marzo 2008 verranno

²³ L'articolo 9 del D.L. 9 febbraio 2012, n.5, convertito con Legge 4 aprile 2012, n. 35, stabilisce che con un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sarà approvato il **modello di dichiarazione unica di conformità** che sostituirà quelli previsti dal D.M. 37/2008 (allegati I e II) e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 1 del predetto D.M. 37/2008, la dichiarazione di cui all'art. 284 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

depositate presso la Camera di Commercio secondo la previgente normativa e procedura.

Nel caso la dichiarazione di conformità non sia stata depositata o non sia più reperibile, tale atto è sostituito, per gli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008, da una **dichiarazione di rispondenza** resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche, che ha esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione. In alternativa può provvedere chi ricopra la carica di responsabile tecnico da almeno cinque anni in un'impresa abilitata operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

CONVERSIONI D'UFFICIO DELLE ABILITAZIONI

IMPRESE DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI: CONVERSIONE D'UFFICIO DELLE ABILITAZIONI DALLA LEGGE 46/90 AL D.M. 37/08

Il regolamento concernente il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, in vigore dal 27 marzo 2008, non prevede disposizioni normative relative alla disciplina del transitorio, in particolare in merito alla possibilità per gli imprenditori già iscritti al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese Artigiane in vigore della legge 5 marzo 1990, n. 46 di vedere certificata la propria abilitazione all'installazione di impianti ai sensi dell'attuale D.M. 37/08 e non più ai sensi della legge 46/90 abrogata, seppur non completamente, dal 27 marzo 2008.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con propria lettera circolare protocollo n. 68402 del 19 marzo 2012, ha equiparato le imprese già regolarmente abilitate ad operare sulla base della legge 46/90 negli edifici ad uso di civile abitazione alle imprese abilitate in base al nuovo D.M. 37/08 per tutte le tipologie di edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso.

Detta equiparazione è stata consentita soltanto grazie alle seguenti novità normative:

- art. 34 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 che nel prevedere quanto segue: "L'abilitazione delle imprese di cui all'art. 3, del decreto del Ministero dello sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, concerne alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso." ha superato i dubbi connessi al diverso ambito di applicazione delle norme in questione, equiparando le imprese già abilitate ai sensi della L. 46/90 alle imprese abilitate in base alla nuova norma ad operare l'attività di installazione di impianti in qualsiasi tipo di edificio;
- art. 1 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 secondo il quale i criteri interpretativi di disposizioni recanti divieti, restrinzioni, oneri o condizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche debbano in ogni caso essere interpretate in senso tassativo e restrittivo; pertanto, secondo quanto esposto nella citata lettera circolare l'assenza di disposizioni transitorie volte a disciplinare il passaggio dall'abilitazione ex legge 46/90 all'abilitazione ex D.M. 37/08 non può essere letta in senso restrittivo come impedimento alla prosecuzione di attività già legittimamente svolte e quindi come mancanza di automatica continuità fra i due tipi di abilitazioni, almeno in tutti i casi in cui coincida la tipologia di impianti cui tale abilitazione è riferita, senza

peraltro distinzioni fra abilitazione relativa ad edifici di civile abitazione ed abilitazione relativa ad altri edifici.

Alla luce di quanto sopra rappresentato le Camere di commercio della Lombardia hanno proceduto alla conversione massiva a favore di tutte le imprese di installazione di impianti iscritte nel Registro delle Imprese delle abilitazioni già attribuite ai sensi della Legge 46/90 con quelle previste dal D.M. 37/08. Questo passaggio avviene d'ufficio, in linea generale senza ulteriori accertamenti dei requisiti professionali, sulla base di un sistema elaborato da Infocamere purchè siano rispettate determinate condizioni stabilite nella citata circolare ministeriale; al termine della conversione automatizzata nei certificati e nelle visure camerali verrà aperto un protocollo d'ufficio nel quale verrà riportata la nuova dizione "impresa abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n.37".

CONDIZIONI PER LA CONVERSIONE AUTOMATICA (D'UFFICIO)

L'impresa:

- deve essere stata iscritta al Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese artigiane in stato di "attività" nel settore dell'installazione di impianti tecnologici senza interruzioni, alla data del 27 marzo 2008, salvo eventuali periodi di sospensione dell'attività (sono irrilevanti eventuali trasferimenti di sede anche tra province diverse);
- non deve essere in stato di fallimento o liquidazione coatta amministrativa;
- deve essere in possesso, alla data del 27 marzo 2008, delle abilitazioni acquisite ai sensi della L. 46/90 e senza che nel frattempo sia cessata l'attività in argomento o siano venuti meno i requisiti in capo al titolare, al legale rappresentante o al responsabile tecnico.

Le abilitazioni possedute ex L. 46/90 verranno convertite in abilitazioni ai sensi del D.M. 37/08 secondo la seguente tabella di equivalenza:

(I numeri al pedice nella colonna denominata "Tabella di conversione" corrispondono ai rispettivi riferimenti normativi)

Lettere art. 1 Legge 46/90	Lettere art. 1 D.M. 37/08	Tabella di conversione
A) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore	A1) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica A2) impianti di protezione contro le scariche atmosferiche A3) impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere	$A_{46} = A1_{37} + A3_{37}$

B1) impianti radiotelevisivi, B2) impianti elettronici in genere B3) antenne B4) impianti di protezione da scariche atmosferiche	B1) impianti radiotelevisivi B2) impianti elettronici in genere B3) le antenne	$B1_{46}=B1_{37}$ $B2_{46}=B2_{37}$ $B3_{46}=B3_{37}$ $B4_{46}=A2_{37}$
C1) impianti di riscaldamento azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie C2) impianti di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie	C1) impianti di riscaldamento, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali C2) impianti di climatizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali C3) impianti di condizionamento, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali C4) impianti di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali	$C1_{46}+C2_{46}=C1_{37}+C2_{37}+C3_{37}$
D) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore	D) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie	$D_{46}=D_{37}$
E) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore	E) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali	$E_{46}=E_{37}$
F) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili	F) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili	$F_{46}=F_{37}$
G) gli impianti di protezione antincendio	G) impianti di protezione antincendio	$G_{46}=G_{37}$

Il sistema procederà alla conversione delle abilitazioni dell'impresa e delle abilitazioni del responsabile tecnico, il passaggio avviene anche nei seguenti due casi:

- abilitazione c.d. generica ovvero senza alcun espresso riferimento alle lettere della legge 46/90 (in questo caso saranno generiche anche le abilitazioni di cui al D.M. 37/08);
- impresa individuale artigiana senza responsabile tecnico purchè le abilitazioni dell'impresa siano riferite esclusivamente al solo titolare dell'impresa individuale.

MOTIVI DI SCARTO DALLA PROCEDURA AUTOMATIZZATA

Le posizioni che presenteranno le seguenti anomalie non potranno essere automaticamente convertite:

- impresa, abilitata ai sensi della L. 46/90, con data di iscrizione al Registro delle imprese successiva al 28 marzo 2008;
- impresa con procedura concorsuale iscritta di tipo "fallimento" o "liquidazione coatta amministrativa";
- impresa e/o responsabile/i tecnico/i con abilitazioni limitate per le sole lettere A, B, C, della L. 46/90;
- impresa e/o responsabile/i tecnico/i con doppie abilitazioni riconosciute sia ai sensi della L. 46/90 che ai sensi del D.M. 37/08.

Le posizioni che verranno scartate dovranno essere verificate in dettaglio dalla Camera di commercio competente prima di valutare se procedere, ove possibile, alla relativa conversione d'ufficio senza coinvolgere gli interessati.

Nel casi in cui ciò non fosse possibile, a titolo esemplificativo:

- posizioni che contengono una descrizione di attività generica (es. idraulico, elettricista, ecc.);
- posizioni senza il responsabile tecnico;
- posizioni con abilitazioni dell'impresa non corrispondenti a quelle del/i responsabile/i tecnico/i;

la Camera di commercio procederà alla richiesta, nei confronti dell'impresa interessata, della presentazione di una apposita e documentata domanda di conversione al fine di chiarire la propria posizione anagrafica relativamente alle attività effettivamente esercitate nonché ai requisiti posseduti dei propri responsabili tecnici.

AVVERTENZE

Le dichiarazioni di conformità sottoscritte prima del 27 marzo 2008 verranno depositate presso la Camera di Commercio secondo la previgente normativa e procedura.

Nel caso la dichiarazione di conformità non sia stata depositata o non sia più reperibile, tale atto è sostituito, per gli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008, da una **dichiarazione di rispondenza** resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche, che ha esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione. In alternativa può provvedere chi ricopra la carica di responsabile tecnico da almeno cinque anni in un'impresa abilitata operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

MODULISTICA⁸

Tutta la modulistica unificata predisposta per l'attività di installazione di impianti, di seguito indicata, è disponibile sui siti Internet delle Camere di Commercio della Lombardia:

- **Modello - Requisiti/37L:** segnalazione certificata di inizio attività di installazione di impianti posti al servizio degli edifici e dichiarazione del possesso dei requisiti;
- **Modello - Requisiti/37L (foglio aggiunto):** modello per integrare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e/o di certificazione relativamente al requisito professionale, se non sia sufficiente lo spazio previsto dal **Modello – Requisiti/37L**;
- **Modello Rt - Requisiti/37L:** modello per la nomina/aggiunta/sostituzione di responsabile tecnico;
- **Intercalare Antimafia/L:** modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al requisito morale dell'antimafia da parte di persona fisica;
- **Intercalare Antimafia PG/L:** modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura relativa al requisito morale dell'antimafia da parte di persona giuridica;
- **Reg/37L:** modello di regolarizzazione e/o di completamento della dichiarazione del possesso dei requisiti.

MODULISTICA⁸ / COSTI AMMINISTRATIVI

IMPRESA IN UN GIORNO: IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETÀ

	Individuali	Società	Coop. Sociali
Comunica Starweb o altri programmi compatibili			
• (Già modello base	I1 ²⁴ / I2 /UL ²⁴ / Int. P	S5 / UL ²⁴ /Int. P	S5 / UL ²⁴ / Int. P)
Modulistica “impiantisti”			
• Modello - Requisiti/37L	SI	SI	SI
• Intercalare Antimafia/L (eventuale)	SI	SI	SI
Costi amministrativi			
• Diritti di segreteria ²⁵	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
• Imposta di bollo	SI	NO	NO ²⁶

RESPONSABILE TECNICO

NOMINA / AGGIUNTA DI ULTERIORE RESPONSABILE TECNICO			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Comunica Starweb o altri programmi compatibili			
• (Già modello base	I2 / UL / Int. P	S5 / UL / Int. P	S5 / UL / Int. P)
Modulistica “impiantisti”			
• Modello Rt-Requisiti/37L			
Costi amministrativi			
• Diritti di segreteria ²⁵	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
• Imposta di bollo	NO	NO	NO ²⁶

²⁴ Si rammenta che per l'iscrizione è dovuto il diritto annuale, che va corrisposto, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza al Registro delle imprese.

²⁵ L'importo della maggiorazione è fisso indipendentemente dal numero dei responsabili tecnici nominati.

²⁶ Esenzione totale dall'imposta di bollo per le cooperative sociali (in quanto ONLUS ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997).

CESSAZIONE E SOSTITUZIONE IMMEDIATA DELL'UNICO RESPONSABILE TECNICO			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Comunica Starweb o altri programmi compatibili			
• (Già modello base	I2 / UL / Int. P	S5 / UL / Int. P	S5 / UL / Int. P)
Modulistica "impiantisti"			
• Modello Rt-Requisiti/37L			
Costi amministrativi			
• Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
• Imposta di bollo	NO	NO	NO ²⁶

CESSAZIONE DELL'UNICO RESPONSABILE TECNICO (con contestuale sospensione dell'attività di installazione)			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Comunica Starweb o altri programmi compatibili			
• (Già modello base	I2 / UL / Int. P	S5 / UL / Int. P	S5 / UL / Int. P)
Modulistica "impiantisti"			
• nessuna			
Costi amministrativi			
• Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese	La misura prevista per il Registro delle imprese	La misura prevista per il Registro delle imprese
• Imposta di bollo	NO	NO	NO ²⁶

TITOLI DI STUDIO D.M. 37/2008

(elenco indicativo e non esaustivo)

Considerata la variabilità dei titoli di studio e l'autonomia didattica e universitaria si ritiene opportuno avvisare che tali tabelle hanno valore indicativo e non esaustivo di mero orientamento al riconoscimento della corrispondente abilitazione. Inoltre, per quanto riguarda l'istruzione secondaria di secondo grado di recente introduzione – Riforma Gelmini e formazione professionale regionale – si avvisa che la casistica rappresentata non è ancora pienamente consolidata, così come le denominazioni delle qualifiche che possono subire delle modificazioni. Pertanto, gli uffici camerali potranno valutare anche nello specifico le materie del piano di studi di singoli diplomi/titoli.

DIPLOMI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO (DIPLOMI ABILITANTI UNITAMENTE AL PERIODO LAVORATIVO PREVISTO DALL'ART. 4, COMMA 1, LETTERA B D.M. 37/2008 OVVERO 2 ANNI CONTINUATIVI DI ESPERIENZA PROFESSIONALE ALLE DIRETTE DIPENDENZE DI UNA IMPRESA DEL SETTORE IMPIANTISTICO CHE RISULTI GIÀ ABILITATA PER LE MEDESIME ATTIVITÀ; IL PERIODO SI RIDUCE AD 1 ANNO NEL CASO DI ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IDRICI E SANITARI)							
Diplomi di maturità rilasciati dagli istituti tecnici industriali²⁷ – Ordinamento previgente fino all'A.S. 2013-2014	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
chimica industriale					x		x
costruzioni aeronautiche			x	x	x		x
edilizia			x	x	x		x
elettronica industriale	x	x				x	x
elettrotecnica	x	x				x	x
energia nucleare	x	x				x	x
fisica industriale	x	x	x	x	x	x	x
industria metalmeccanica			x	x	x		x
industria mineraria			x	x	x		x
industria navalmeccanica			x	x	x		x
industria tintoria					x		x
informatica	x	x				x	x
materie plastiche					x		x
meccanica			x	x	x		x
meccanica di precisione			x	x	x		x
metallurgia					x		x
telecomunicazioni	x	x				x	x
termotecnica			x	x	x		x
Limitazioni per la maturità tecnica nautica	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili			x	x	x		
capitani							x
costruttori navali							x
macchinisti			x	x			x

Diplomi di maturità professionale rilasciati da istituti professionali per l'industria e l'artigianato²⁸ (percorso scolastico di durata quinquennale)	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
tecnico dei sistemi energetici			x	x	x		x
tecnico delle industrie elettriche	x	x				x	x
tecnico delle industrie elettroniche	x	x				x	x
tecnico delle industrie meccaniche			x	x	x		x
tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo			x	x	x		x

Diplomi di qualifica rilasciati da istituti professionali per l'industria e l'artigianato²⁸ (percorso scolastico di durata triennale)	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
addetto manutenzione elaboratori elettronici ²⁹	x	x				x	x
apparecchiatore elettronico ²⁹	x	x				x	x
elettricista installatore elettromeccanico ²⁹	x	x				x	x
frigorista ³⁰			x	x	x		x
installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche ²⁹	x	x				x	x
installatore di impianti idraulici e termici ³⁰			x	x	x		x
installatore di impianti idro-termo-sanitari ³⁰			x	x	x		x
installatore di impianti telefonici	x	x				x	x
montatore e riparatore di apparecchi radio televisivi ²⁹	x	x				x	x
operatore alle macchine utensili ³⁰			x	x	x		x
operatore elettrico	x	x				x	x
operatore elettronico industriale	x	x				x	x
operatore meccanico			x	x	x		x
operatore per telecomunicazioni	x	x				x	x
operatore termico			x	x	x		x

NUOVI DIPLOMI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO – c.d. RIFORMA GELMINI							
(DIPLOMI ABILITANTI UNITAMENTE AL PERIODO LAVORATIVO PREVISTO DALL'ART. 4, COMMA 1, LETTERA B D.M. 37/2008 OVVERO 2 ANNI CONTINUATIVI DI ESPERIENZA PROFESSIONALE, ALLE DIRETTE DIPENDENZE DI UNA IMPRESA DEL SETTORE IMPIANTISTICO CHE RISULTI GIÀ ABILITATA PER LE MEDESIME ATTIVITÀ; IL PERIODO SI RIDUCE AD 1 ANNO NEL CASO DI ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IDRICI E SANITARI)							
Diplomi di maturità rilasciati dagli istituti tecnici – settore tecnologico³¹ (percorso scolastico di durata quinquennale)	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
Indirizzo meccanica, mecatronica ed energia:							
articolazione energia	x	x	x	x	x	x	x
articolazione meccanica e mecatronica	x	x	x	x	x	x	x
Indirizzo trasporti e logistica							
articolazione conduzione del mezzo	x	x	x	x	x	x	x
articolazione costruzione del mezzo	x	x	x	x	x	x	x
articolazione logistica	x	x	x	x	x	x	x
Indirizzo elettronica ed elettrotecnica							

articolazione automazione	x	x	x				x
articolazione elettronica	x	x	x				x
articolazione elettrotecnica	x	x	x				x
Indirizzo informatica e telecomunicazioni							
articolazione informatica		x					
articolazione telecomunicazioni		x					

Diplomi di maturità rilasciati dagli istituti professionali³² (percorso scolastico di durata quinquennale)	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
Settore Industria e Artigianato – indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica	x	x	x	x	x	x	x

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - leFP c.d. RIFORMA GELMINI (DIPLOMI ABILITANTI UNITAMENTE AL PERIODO LAVORATIVO PREVISTO DALL'ART. 4, COMMA 1, LETTERA B D.M. 37/2008 OVVERO 2 ANNI CONTINUATIVI DI ESPERIENZA PROFESSIONALE ALLE DIRETTE DIPENDENZE DI UNA IMPRESA DEL SETTORE IMPIANTISTICO CHE RISULTI GIÀ ABILITATA PER LE MEDESIME ATTIVITÀ; IL PERIODO SI RIDUCE AD 1 ANNO NEL CASO DI ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IDRICI E SANITARI)							
Nuovi diplomi professionali – (percorso scolastico di durata quadriennale con conseguimento del diploma professionale di “tecnico”)	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
tecnico elettrico	x	x	x				x
tecnico elettronico	x	x	x				x
tecnico per l'automazione industriale	x	x				x	x
tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati	x	x	x			x	x
tecnico di impianti termici			x	x	x		x
Nuovi diplomi di qualifica professionale – (percorso scolastico di durata triennale con conseguimento della qualifica di “operatore professionale”)	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
operatore elettrico	x	x	x				x
operatore elettronico	x	x	x				x
operatore di impianti termoidraulici			x	x	x		x
operatore meccanico				x		x	

ATTESTATI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Abilitanti unitamente al periodo lavorativo previsto dall'art. 4, comma 1, lettera C) D.M. 37/2008 e cioè una esperienza lavorativa consecutiva di anni 4 alle dirette dipendenze di una impresa del settore impiantistico che risulti già abilitata per le medesime attività. Il periodo si riduce a 2 anni nel caso di attività di installazione di impianti idrici e sanitari.

Le Regioni sono competenti in materia di formazione professionale, quindi possono essere istituiti corsi differenti in base alle esigenze del territorio e delle politiche locali in materia di avviamento al lavoro; data la varietà delle tipologie degli attestati

rilasciati non è possibile indicare quelli che possono essere ritenuti abilitanti o meno per le attività in argomento.

Tuttavia la condizione necessaria per la loro validità è che riportino l'indicazione del rilascio ai sensi della legge n. 845/1978 in materia di formazione professionale.

TITOLI E BREVETTI RILASCIATI DAL MINISTERO DELLA DIFESA

I titoli e brevetti rilasciati dal Ministero della Difesa non sono da considerarsi titoli di studio in quanto non sono rilasciati da istituti di istruzione statale o paritarie. Le domande di equipollenza dei titoli conseguiti al termine di corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento frequentati dagli arruolati e dai sottoufficiali dovranno essere presentate agli istituti professionali nei quali è attivata la specializzazione richiesta che rilasceranno i relativi diplomi ai sensi di quanto disposto dal Decreto Interministeriale 16 aprile 2009 (lettera circolare Ministero dello Sviluppo Economico protocollo n. 115431 del 16 giugno 2011).

ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (I.T.S.)

Gli istituti tecnici superiori sono “scuole ad alta specializzazione tecnologica” nate per rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche; costituiscono una formazione terziaria di alto livello non universitaria a cui possono accedere i soggetti in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.

Il percorso si articola in semestri e ha una durata di norma biennale (4 semestri), anche se gli I.T.S. possono istituire percorsi di 6 semestri in convenzione con le università, con un numero di ore formative complessive di 1800/2000; è previsto lo svolgimento obbligatorio di stage per almeno il 30% della durata del monte ore complessivo.

Alla fine del percorso il titolo rilasciato è il **Diploma di Tecnico Superiore** con l'indicazione dell'area tecnologica e della figura nazionale di riferimento.

Questi percorsi di alta formazione non sono stati espressamente contemplati nel D.M. 37/2008 per l'acquisizione dei requisiti tecnico professionali perché di recente attuazione con avvio a partire dall'anno formativo 2011-2012 (Decreto Interministeriale 7-9-2011) e di conseguenza non si è formata una consolidata attività interpretativa circa l'idoneità dei diplomi conseguiti.

Per questo e a scopo puramente informativo, senza individuare specifiche

corrispondenze tra i diplomi sotto riportati e le attività di cui al D.M. 37/2008, si riportano le figure professionali potenzialmente utili ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali previsti dall'art. 4 del citato D.M. 37 in riferimento alle seguenti aree tecnologiche:

- Sistema meccanica (meccatronica)
- Tecnico superiore per l'innovazione dei processi e prodotti meccanici
- Tecnico superiore per l'automazione ed i sistemi meccatronici
- Sistema energia (elettronica, elettrotecnica, automazione)
- Tecnico superiore per l'approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti
- Tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici
- Tecnico superiore per il risparmio energetico e l'edilizia sostenibile

LAUREA E DIPLOMI UNIVERSITARI (ABILITANTI SENZA ANNI DI ESPERIENZA LAVORATIVA)								
Laurea in materie tecniche quinquennali ³³	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)	
• architettura ³⁴	x	x	x	x	x	x	x	
• fisica ³⁵	x	x	x	x	x	x	x	
• ingegneria ³⁶	x	x	x	x	x	x	x	
Diploma universitario ³⁷ (conseguiti vigente il vecchio ordinamento)	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)	
• ingegneria delle telecomunicazioni ³⁸	x	x				x		
• ingegneria elettrica ³⁹	x							
Laurea triennale ⁴⁰	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)	
Classe di laurea 04 (d.m. 509/99) o L17 e L23 (d.m. 270/04) • scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile			x	x		x		
Classe di laurea 08 (d.m. 509/99) o L7 (d.m. 270/04) • ingegneria civile ed ambientale			x	x		x	x	
Classe di laurea 09 (d.m. 509/99) o L8 (d.m. 270/04) • ingegneria dell'informazione	x	x						
Classe di laurea 10 (d.m. 509/99) o L9 (d.m. 270/04) • ingegneria industriale	x		x	x	x	x	x	
Classe di laurea 25 (d.m. 509/99) o L30 (d.m. 270/04) • scienze e tecnologie fisiche	x	x	x	x	x	x	x	
Classe di laurea 21 (d.m. 509/99) o L27 (d.m. 270/04) • scienze e tecnologie chimiche	x	x	x	x	x	x	x	

TITOLI E QUALIFICHE PROFESSIONALI ACQUISITI ALL'ESTERO

I cittadini comunitari ed extracomunitari in possesso di titoli e qualifiche professionali conseguite all'estero e che intendono svolgere un'attività lavorativa in Italia devono previamente attivare la procedura di riconoscimento del titolo o della qualifica in

questione presso il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione – Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione VI – Servizi e Professioni - Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma.

27 Gli istituti tecnici di ogni tipo e indirizzo sono stati riordinati a partire dall'anno scolastico 2010-2011 e confluiti negli istituti tecnici di cui al D.P.R. n. 88/2010. I percorsi e i diplomi conseguiti secondo il previgente ordinamento negli istituti tecnici fino all'anno scolastico 2013-2014 sono stati confluiti in nuovi settori, indirizzi e articolazioni del nuovo ordinamento degli istituti tecnici, secondo la tabella prevista nell'allegato D) al D.P.R. n. 88/2010.

28 Gli istituti professionali di ogni tipo e indirizzo sono stati riordinati a partire dall'anno scolastico 2010-2011 e confluiti negli istituti professionali di cui al D.P.R. n. 87/2010. I percorsi e i diplomi conseguiti secondo il previgente ordinamento negli istituti professionali fino all'anno scolastico 2013-2014 sono stati confluiti in nuovi settori, indirizzi e articolazioni del nuovo ordinamento degli istituti professionali, secondo la tabella prevista nell'allegato D) al D.P.R. n. 87/2010.

29 Tale diploma è stato sostituito a partire dall'anno scolastico 1997-1998 dal nuovo diploma di qualifica operatore elettrico- operatore elettronico - operatore per le telecomunicazioni, ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Ministeriale 14 aprile 1997.

30 Tale diploma è stato sostituito a partire dall'anno scolastico 1997-1998 dal nuovo diploma di qualifica operatore meccanico - operatore termico, ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Ministeriale 14 aprile 1997.

31 Gli istituti tecnici di ogni tipo e indirizzo sono stati riordinati in un nuovo ordinamento a partire dall'anno scolastico 2010-2011; il primo ciclo del nuovo ordinamento si chiude con l'A.S. 2014-2015 (D.P.R. n. 88/2010).

32 Gli istituti professionali di ogni tipo e indirizzo sono stati riordinati in un nuovo ordinamento a partire dall'anno scolastico 2010-2011; il primo ciclo del nuovo ordinamento si chiude con l'A.S. 2014-2015 (D.P.R. N. 87/2010).

33 Le "nuove" lauree quinquennali, conseguite per corsi di laurea istituiti successivamente all'entrata in vigore dei decreti ministeriali 509/99 e 270/04, in ingegneria, architettura e fisica sono equiparate, ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009, alle "precedenti", conseguite con il vecchio ordinamento.

34 Architettura, equiparata alle:

- lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 3/S Architettura del paesaggio, 4/S Architettura e ingegneria edile
- lauree magistrali previste dal d.m. 270/04: LM-3 Architettura del paesaggio, LM-4 Architettura e ingegneria edile - architettura

35 Fisica, equiparata alle:

- lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 20/S Fisica, 50/S Modellistica - matematico - fisica per l'ingegneria, 66/S Scienze dell'universo
- lauree magistrali previste dal d.m. 207/04: LM-17 Fisica, "LM-44 Modellistica - matematico - fisica per l'ingegneria", "LM-58 Scienze dell'universo"

36 Ingegneria, equiparata alle:

- lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 25/S Ingegneria aerospaziale e astronautica, 26/S ingegneria biomedica, 27/S ingegneria chimica, 28/S ingegneria civile, 61/S scienza e ingegneria dei materiali, 30/S ingegneria delle telecomunicazioni, 4/S architettura e ingegneria edile, 31/S ingegneria elettrica, 29/S ingegneria dell'automazione, 32/S ingegneria elettronica, 34/S ingegneria gestionale, 36/S ingegneria meccanica, 35/S ingegneria informatica, 37/S ingegneria navale, 33/S ingegneria energetica e nucleare, 38/S ingegneria per l'ambiente e il territorio.
- lauree magistrali previste dal d.m. 270/04: LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica, LM-21 ingegneria biomedica, LM-22 ingegneria chimica, LM-26 ingegneria della sicurezza, LM-23 ingegneria civile, LM-24 ingegneria dei sistemi edili, LM-53 scienza e ingegneria dei materiali, LM-27 ingegneria delle comunicazioni, LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura, LM-28 ingegneria elettrica; LM-25 ingegneria dell'automazione, LM-29 ingegneria elettronica, LM-31 ingegneria gestionale, LM-33 ingegneria meccanica, LM-32 ingegneria informatica, LM-34 ingegneria navale, LM-30 ingegneria energetica e nucleare, LM-35 ingegneria per l'ambiente e il territorio.

37 I diplomi universitari istituiti ai sensi della legge n. 341/1990 sono equiparati ai sensi del Decreto Interministeriale dell'11 novembre 2011, se della medesima durata, alle lauree ex decreto ministeriale n. 509/1999 e alle lauree ex decreto ministeriale n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. Coloro invece che hanno conseguito, vigente il vecchio ordinamento, diplomi universitari non indicati nella presente tabella, verificano eventuali istruzioni inserite sul sito della Camera di Commercio competente per territorio e, se necessario, valutano la propria posizione con il responsabile di procedimento.

38 **Diploma universitario in ingegneria delle telecomunicazioni equiparato :**

- al diploma di laurea previsto dal d.m. 509/99 classe 09 ingegneria dell'informazione
- al diploma di laurea previsto dal d.m. 27/04 classe L-08 ingegneria dell'informazione

39 **Diploma universitario in ingegneria elettrica equiparato :**

- al diploma di laurea previsto dal d.m. 509/99 classe 10 ingegneria industriale
- al diploma di laurea previsto dal d.m. 27/04 classe L-09 ingegneria industriale

40 Le abilitazioni indicate dalla tabella valgono per tutte le lauree triennali che rientrino nella relativa classe di appartenenza, comunque denominate.

LIVELLI DI SPECIALIZZAZIONE DEI PRINCIPALI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO

(elenco indicativo e non esaustivo **in ordine crescente di livello**)

IMPIANTISTI	(OPERAIO SPECIALIZZATO)
CCNL Metalmeccanica - industria	Livello V - V/superiore - VI
CCNL Metalmeccanica - piccola e media industria	Livello V - VI
CCNL Metalmeccanica - artigianato	Livello IV - III - II/bis
AUTORIPARATORI	(OPERAIO QUALIFICATO)
CCNL Metalmeccanica - industria	Livello III - III/superiore - IV - V - V/superiore - VI
CCNL Metalmeccanica - piccola e media industria	Livello III - IV - V
CCNL Metalmeccanica - artigianato	Livello V - IV - III
CCNL Commercio - fino a 14 dipendenti	Livello IV - III - II
CCNL Commercio - da 15 a 50 dipendenti	Livello V - IV - III
CCNL Commercio - da 51 dipendenti in poi	Livello VI - V - IV
PULIZIE (SOLO PER LE SEZIONI DI DISINFESTAZIONE - DERATTIZZAZIONE - SANIFICAZIONE)	(OPERAIO QUALIFICATO)
CCNL Pulizie e Imprese multi servizi	Livelli III - IV - V

N.B.: I livelli non contemplati in questo elenco **devono essere sempre valutati** in base alla documentazione prodotta dall'utente (busta paga – dichiarazione del datore di lavoro relativa alle mansioni svolte dal dipendente) e/o sulla base di documentazione reperita d'ufficio presso INAIL, ispettorato del lavoro o centro per l'impiego. **Tuttavia, considerate le dinamiche di rinnovo e/o integrazione dei principali CC.NN.LL. soprattutto in relazione all'inquadramento dei lavoratori e alle declaratorie delle mansioni, si avvisa che gli uffici camerali possono eventualmente valutare anche i livelli previsti in questo elenco in base ad idonea documentazione comprovante la qualifica richiesta.**

DEFINIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI

Ai fini delle presenti istruzioni (art. 2 regolamento ministeriale D.M. 37/2008) si intende per:

- 1) **punto di consegna delle forniture**: il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente;
- 2) **potenza impegnata**: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;
- 3) **uffici tecnici interni**: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 4;
- 4) **ordinaria manutenzione**: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;
- 5) **impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica**: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;
- 6) **impianti radiotelevisivi ed elettronici**: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica

la normativa specifica vigente;

- 7) **impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas**: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;
- 8) **impianti di protezione antincendio**: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;
- 9) **CEI**: Comitato Elettrotecnico Italiano;
- 10) **UNI**: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.